

CONTRIBUTO ASSOLTO

N. 1615/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01168/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2015, proposto da
Caterina Errichiello, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Camarca, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Campania,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, URS
Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Stefania Albiani;

*per l'annullamento decreto prot.n. AOODRCA. 9248 del
18/12/2014.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DADATTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

[Signature]
€ 13,48

[Signature]

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Urs Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti;


Ritenuto che le eccezioni difensive spiegate dal MIUR con la costituzione in giudizio non paiono influire sulla fondatezza dei motivi proposti, atteso che si tratta di censure non basate su un esame specifico dei titoli e considerato che eventuali possibili carenze dei medesimi avrebbero potuto essere colmate mediante eventuale fissazione di un termine per integrazione documentale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di





essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;



Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di




una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;


- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;



- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.


- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;



- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 9 marzo 2016,



riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 9 marzo 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 10 SET. 2015



IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge.

Sono fasciate sette

Napoli, il 17 SET. 2015

Il Funzionario
[Handwritten signature]



Notificazione per pubblici proclami giudizio TAR Campania-Napoli, Sezione Quarta, R.G. n. 1168/2015

Con ordinanza n. 1615/2015 depositata in data 10.09.2015, emessa nel ricorso R.G. n. 1168/2015 proposto da Errichiello Caterina c/MIUR ed altri avverso e per l'annullamento a) del decreto del Direttore Generale Ufficio V - Dirigenti scolastici - dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, pubblicato in pari data all'albo ed al sito web dell'U.S.R. per la Campania, con il quale è stata approvata, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del d.d.g. 13.7.2011, la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 Dirigenti Scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, bandito con il citato d.d.g. 13 luglio 2011 (pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n 56); b) in parte della graduatoria generale di merito consegnata dal Presidente della Commissione esaminatrice in data 17.12.2014 all'U.S.R. per la Campania, laddove erratamente o omissivamente non si attribuisce alla ricorrente il corretto punteggio spettante per la valutazione dei titoli culturali in suo possesso; c) correlatamente, di ogni atto della Commissione esaminatrice di estremi ignoti, intervenuto in materia di attribuzione alla ricorrente del punteggio per i titoli culturali, quantificato erroneamente in punti 1,20, anziché correttamente in punti 3; d) di tutti gli altri atti a quelli di cui sopra preordinati, presupposti, connessi, conseguenti e collegati, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, il TAR Campania-Napoli ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei confronti dei "candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente", da individuarsi tra i seguenti soggetti inclusi nella suddetta graduatoria: Caiazzo Maria; Montesano Stefania; De Paola Anna; Scala Anna Maria; Sasso Teresa; Daniele Giulia; Bianchi Francesco; D'Urzo Antonella; Puricelli Guerra Diego; Di Ture Giuseppina; Massaro Marianna; Raia Gelsomina; Ippolito Maria Rosaria; Passariello Rosetta; Barbieri Assunta; Pepe Silvana; Dibueno Angelina; Pagliuca Fiorella; Sciancalepore Angela; Franco Clotilde; Reverberi Lea; Gargiulo Maria; Paletta Angela; Introno Antonia; Esposito Maria Rita; Ottaiano Antonietta; Coppola Domenico; Langella Addolorata; Pellegrino Rosa; Attanasio Margherita; Patri Carmelina; Gaita Antonio; Sorrentino Rosalba; Buonocore Ersilia; Marro Antonia; Napoliello Mariarosaria; Buglione Mariateresa; Aurilio Giovanni; Zeppetella Del Sesto Marianonietta Rosaria; La Pietra Antonella Luisa; Merino Pasquale; Passaro Adele; Taddeo Carla; Nappa Daniela; Mirra Maria Rosaria; Incoronato Maria; Striato Vittoria; Novi Cristina; Mancino Marilisa; Bottigliero Maria Cristina; Albani Stefania; Barbato Filomena; Iaccarino Carmela; Del Vecchio Carmen; Marra Walter; Rippa Maria Cristina; Gargiulo Carolina; Iorio Maria Carmela; Verde Patrizia; Mirone Pasquale; Tancredi Laura; Mirarchi Pasqualina; D'esposito Maria; Guarino Marianna; Novelli Giuliana; Tortora Gilda; Murano Rosaria; Ruggiero Angelina; De Vito Teresa; Russo Gabriella; Casalino Rosanna; Stramacchia Concetta; Del Barone Patrizia; Maddaloni Rita; Dato Donatella; Vitolo Paola; Davide Immacolata; Nunziata Giovanna; Somma Vincenzo; De Stavola Pino; Tedesco Mariateresa; Senatore Ester; Manzo Clotilde; Di Caterino Silvana; Varriale Francesca; Iervolino Cristina; Nobler Ivana; Boniello Caterina; Satalino Carmela; Solimine Silvana Rita; Abbate Genevieve; Costabile Emilio; Picone Immacolata; Senatore Francesco; Cozzolino Giovanni Ciro; Santagata Teresa; Spadaccio Antonella; Bova Nicolina; Allegretta Antonietta; Cortese Aida; Montuori Maria; Uliano Laura; Spagnuolo Dario; Trusio Attilio; Rossi Marianeve; Caterini Lissella; Bruno Vincenzo; Salerno Fortunata; Puca Anna Maria; Bottone Assunta; Scattaretto Elisa; Vinciguerra Silvia; Avallone Maria Grazia; Illiano Annalisa; Perrotta Rosaria. Con l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente e che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente. Il procuratore costituito Avv. Antonio Camarca.